

impegna il Governo

ad adottare urgenti iniziative, anche normative, al fine di avviare un'indagine seria su quanto su esposto, nell'interesse della salute di chi ha lavorato nella fabbrica suddetta, dei loro familiari e di coloro i quali vivono nell'area interessata e affinché siano accolte le richieste dei lavoratori superstiti, dei loro familiari e degli abitanti dell'area industriale in oggetto (costituzione di un centro di prevenzione e cure specializzato nelle ricerche delle malattie da amianto, delle patologie amianto-correlate, mesotelioma, neoplasie e ambientali; realizzazione del registro dei mesotelioma degli ex esposti all'amianto, dei propri familiari a rischio e di tutta la cittadinanza del territorio per una costante sorveglianza sanitaria ed epidemiologica; applicazione dei benefici della legge 257 del 1992 ai lavoratori esposti a rischio amianto per più di dieci anni che sono andati in pensione prima del 1992).

(7-00390)

« Sgobio ».

* * *

ATTI DI CONTROLLO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Interrogazioni a risposta in Commissione:

VIGNI, RAFFAELLA MARIANI, AB-BONDANZIERI e FOLENA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

risulta agli interroganti che la prossima nuova sede del Dipartimento per la Protezione civile sarà in un complesso immobiliare sito alle porte di Roma, lungo la via Flaminia e più precisamente in via Vitorchiano, esattamente lungo il tratto in cui il bacino Posso della Crescenza, si immette nel fiume Tevere;

l'area in questione risulta classificata al massimo livello di rischio idrogeologico;

infatti, il complesso di via Vitorchiano ricade all'interno di una stretta area delimitata dal Piano straordinario diretto a rimuovere le situazioni a rischio elevato, redatto dall'Autorità di bacino del Fiume Tevere nell'ottobre 1999 e compare in una dettagliata planimetria la cui denominazione tecnica evidenzia la sigla di rischio « R4 », che — sulla base della definizione contenuta nel Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 1998, — può comportare la perdita di vite umane e lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale, e la distruzione di attività socio-economiche »;

le condizioni di pericolo succitate sono a tal punto gravi che la Regione Lazio ha presentato un progetto, ancora da finanziare, per contenere il pericolo di esondazione del fiume Tevere, che, lo ricordiamo, a seguito di gravi alluvioni — l'ultima solo nel 2000 — provocò ingenti danni in tutta la zona circostante;

risulta quanto meno paradossale e improvvida la scelta di un sito a così alto rischio idrogeologico, per destinarvi la sede del Dipartimento di protezione civile, scelta questa che rischia, in primo luogo di mettere a repentaglio la vita di circa 500 operatori, nonché di pregiudicare gravemente le capacità operative della struttura stessa, la cui funzione precipua è proprio il coordinamento delle situazioni di emergenza —:

se sia a conoscenza della citata classificazione relativa al complesso di via Vitorchiano; sulla base di quali studi e valutazioni tecnico-morfologiche si sia addivenuti alla scelta del sito in questione e se non ritenga di provvedere in tempi rapidi alla scelta di una differente sede per assicurare la massima sicurezza sia delle persone ivi impiegate sia della struttura stessa, anche in considerazione dei medesimi rilievi e censure che furono sollevate per il sito di Castelnuovo di Porto, destinato anch'esso ad ospitare il Dipartimento di protezione civile. (5-02974)

RAFFAELLA MARIANI, ABBONDANZIERI, VIGNI, BANDOLI, CHIANALE, DAMERI, SANDRI, PIGLIONICA, VIANELLO e ZUNINO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 5 del decreto-legge n. 343 del 2001, come convertito nella legge n. 401 del 2001, stabilisce le competenze del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di protezione civile;

l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 « criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni sismiche » pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'8 maggio 2003 introduceva provvedimenti generali e norme di edilizia;

sulla *Gazzetta Ufficiale* di venerdì 10 ottobre 2003 è stata pubblicata l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3316 che apporta ben 122 modifiche all'ordinanza n. 3274;

dall'esame delle 122 modifiche, si evince come le stesse non fossero solo tese a correggere mere « sviste materiali » ma anche errori sostanziali quali formulazioni matematiche errate;

sulla *Gazzetta Ufficiale* del 2 febbraio 2004 è stata pubblicata l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3333 « Disposizioni urgenti di protezione civile » che all'articolo 6 comma 7 estende anche agli « edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali (di cui all'articolo 2 comma 3 dell'ordinanza n. 3274 del 20 marzo 2003) la proroga di 18 mesi per l'applicazione della nuova normativa sismica;

tali norme sono state emanate utilizzando per l'ennesima volta lo strumento dell'ordinanza di protezione civile —:

quale sia la ragione per cui non si sia ritenuto di tenere informato il Parlamento, stante la primaria e vitale importanza che tale provvedimento riveste per il nostro Paese;

se si ritiene opportuno utilizzare attraverso lo strumento dell'ordinanza le procedure di proroga su questioni come quella della sicurezza dei cittadini;

quali siano le ragioni che hanno portato il dipartimento della protezione civile a « correggere » la norma che sanciva l'obbligatorietà dell'adozione delle nuove regole da parte delle regioni, dei comuni, sostituendola con una mera « possibilità »;

che cosa si stia facendo in relazione a quanto previsto all'articolo 2 comma 3 dell'ordinanza 20 marzo 2003, n. 3274 del Presidente del Consiglio dei ministri, e all'articolo 2 commi 4 e 6 della medesima ordinanza;

se il differimento previsto dall'articolo 6 comma 7 dell'ordinanza n. 3333/2004 incida anche sui termini e gli adempimenti previsti dall'articolo 2 comma 3, 4 e 6 dell'ordinanza 3274/2003;

se si stia predisponendo il piano straordinario di messa in sicurezza previsto dall'articolo 80, comma 21, della legge n. 289 del 27 dicembre 2002 (legge finanziaria per il 2003) e dall'articolo 2, comma 6 dell'ordinanza 20 marzo 2003, n. 3274;

a quanto ammontino le risorse di cui all'articolo 3, comma 2, dell'ordinanza n. 3274 del 20 marzo 2003 del Presidente del Consiglio dei ministri, volta ad assicurare le verifiche di cui all'articolo 2, comma 3, della medesima ordinanza;

quali siano le ragioni che hanno indotto alla proroga di cui all'articolo 6 comma 7 dell'ordinanza n. 3333/2004;

se non ritiene doveroso un atto di chiarezza rispetto alla definizione più volte corretta di parametri di riferimento e di normative tecniche che molta incidenza hanno su edifici ed infrastrutture del nostro territorio. Infatti « la necessità di fornire i criteri generali attinenti alla classificazione sismica » non ha caratteristiche di « emergenza » a meno che lo stato di rischio complessivo in cui versa per

manentemente tutto il territorio nazionale non venga considerato emergenziale.

(5-02977)

Interrogazioni a risposta scritta:

MAZZUCA POGGIOLINI e CUSUMANO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

le emittenti radiofoniche e televisive locali sono tenute al pagamento dei diritti d'autore ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633, recante norme sulla « Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio »;

tra la SIAE e la « Radiotelevisioni europee associate » (REA), che è una associazione di categoria a livello nazionale delle emittenti radiotelevisive locali, vige una convenzione per l'assolvimento dei predetti diritti;

la predetta convenzione tra SIAE e REA è stata firmata da tutte le associazioni nazionali del settore;

alla predetta convenzione aderisce la quasi totalità delle emittenti;

l'articolo 1, punto 1.2, dell'autorizzazione rilasciata dalla SIAE alle emittenti, in virtù della convenzione stipulata, consente la radiodiffusione mediante dischi, nastri, o altri supporti analoghi, ad esempio *hard disk*, nonché la radiodiffusione delle esecuzioni dal vivo comunque effettuate;

l'articolo 1, punto 1.3, della predetta autorizzazione consente la registrazione su nastro, filo o analogo supporto, ad esempio *hard disk* del computer, delle opere tutelate, esclusivamente ai fini delle diffusioni radiofoniche dell'emittente stessa trasmesse in differita e di eventuali repliche, entro il limite di durata dell'autorizzazione, con divieto di fare qualsiasi altro uso di dette registrazioni;

le emittenti radiotelevisive in possesso della citata autorizzazione hanno diritto di duplicazione, su *hard disk* del computer o analogo supporto, dell'opera tutelata dalla SIAE;

presso le sedi centrale e periferiche della SIAE è disponibile l'elenco delle emittenti radiotelevisive locali che hanno regolarizzato il pagamento di quanto dovuto alla SIAE stessa per diritti d'autore;

i Nuclei speciali per la radiodiffusione e l'editoria della Guardia di finanza, nonostante abbiano la possibilità e l'autorità per richiedere direttamente alla SIAE gli elenchi delle emittenti non in regola con il diritto d'autore, sta ispezionando indiscriminatamente le sedi delle emittenti radiotelevisive locali del Sud, del Centro e del Nord Italia, operando sequestri probatori, in funzione di polizia giudiziaria, di dischi, CD, computer, regie automatiche e cassette video musicali, ancorché recanti il regolare contrassegno della SIAE e le previste licenze d'uso per il *software*;

l'articolo 73 della legge 22 aprile 1941, n. 633 sul diritto d'autore prevede che « Il produttore del disco fonografico o di altro apparecchio analogo riproduttore di suoni o di voci, nonché gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che abbiano compiuto l'interpretazione o l'esecuzione fissata o riprodotta in tali supporti, indipendentemente dai diritti di distribuzione, noleggio e prestito loro spettanti, hanno diritto ad un compenso per l'utilizzazione, a scopo di lucro, del disco o dell'apparecchio analogo a mezzo della diffusione radiofonica e televisiva ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, della cinematografia, nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici esercizi ed in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione degli stessi. L'esercizio di tale diritto spetta al produttore, il quale ripartisce il compenso con gli artisti interpreti o esecutori interessati. La misura del compenso e le quote di ripartizione, nonché le relative modalità, sono determinate secondo le norme del regolamento;

la norma sopra citata lascia dubbi interpretativi circa l'individuazione del

soggetto che dovrebbe assolvere al pagamento dei cosiddetti « diritti connessi », peraltro compresi in passato nel compenso pagato dalle emittenti alle SIAE, tanto che solo recentemente le società di produzione fonografica ne richiedono l'assolvimento da parte delle imprese radiotelevisive;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° settembre 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 settembre 1975, n. 252, recante « Determinazione della misura e della ripartizione del compenso dovuto a norma dell'articolo 73 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sulla protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio », entrato in vigore prima dell'ingresso sul mercato delle imprese radiotelevisive private, fissa al 2 per cento la misura del compenso per l'utilizzazione diretta, a scopo di lucro, del disco o apparecchio analogo, dovuta al produttore ai sensi dell'articolo 73 della citata legge n. 633 del 1941, da calcolarsi sugli incassi lordi o sulle quote degli incassi lordi corrispondenti alla parte che il disco occupa nella pubblica utilizzazione, obbligando il produttore a rendere noto l'elenco delle opere tutelate per la quali scatta il predetto compenso;

per tali fondamentali motivazioni, la REA, nel pieno rispetto della legge, con missiva raccomandata AR del 20 dicembre 2002 indirizzata alla « Associazione dei fonografici italiani » (AFI), all'« Istituto per la tutela dei diritti degli artisti interpreti esecutori » (IMAIE) ed alla « Società consortile fonografici » (SCF), al fine di regolarizzare la posizione delle emittenti rappresentate, tra l'altro, ha chiesto l'elenco delle opere tutelate;

la REA, nella citata missiva, ha chiesto anche una nota esplicativa ed interpretativa al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché al Ministero delle comunicazioni ed all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

la materia oggetto dei più sopra descritti rapporti tra la SIAE e le emittenti

aderenti alla convenzione REA è stata oggetto perlomeno di due pronunce giudiziarie note all'interrogante;

1) la prima delle citate pronunce è avvenuta presso il tribunale di Rieti, sezione penale, il 5 febbraio 2004, ed ha concluso per l'annullamento del decreto di convalida in data 20 dicembre 2003 di un sequestro probatorio operato dalla polizia giudiziaria sulla base della mancata esibizione della documentazione comprovante il pagamento dei diritti connessi, tale da configurare, a giudizio del pubblico ministero, il reato di cui all'articolo 171-ter, comma 2, lettera a), della citata legge n. 633 del 1941, contrariamente invece ritenendo il giudice camerale, sentite le parti, che non configurandosi il dolo, né l'abusività, in presenza dell'autorizzazione rilasciata dalla SIAE, « qualora dovessero sorgere questioni circa la mancata corresponsione di ulteriori somme relative ai cosiddetti diritti connessi, le stesse integrerebbero al più fattispecie di rilevanza civilistiche, trattandosi di inadempimenti contrattuali, e non fattispecie penalmente rilevanti », disponendo pertanto la restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto;

2) la seconda di dette pronunce conclude coerentemente con la prima, ed è avvenuta presso la sezione del riesame del tribunale di Salerno il 16 febbraio 2004, per fattispecie del tutto analoga, in presenza di sequestro probatorio operato in data 24 dicembre 2003, per la medesima ipotesi di reato formulata dal pubblico ministero, ravvisante il *fumus commissi delicti*, ritenendo il tribunale « che non sia configurabile, neanche in astratto, la condotta di abusiva radiodiffusione contestata », atteso che « alla stregua degli atti, l'emittente radiofonica risulta titolare di licenza SIAE », con la conseguenza che « l'assolvimento dei dovuti compensi nei confronti di quest'ultima è comprensiva del diritto d'autore e del diritto connesso », infine motivando che « eventuali diritti di altre categorie, come quella degli interpreti e degli esecutori, ricevono tutela a norma di legge, ma non ne deriva alcun

obbligo diretto da parte dell'emittente radiofonica», disponendo pertanto anche in questo caso il dissequestro e la restituzione all'avente diritto delle *res staggite* —:

se non si ritenga di dover impartire istruzioni ai Nuclei speciali per la radio-diffusione e l'editoria della Guardia di finanza, affinché si dotino degli elenchi delle emittenti che hanno aderito alla convenzione tra REA e SIAE, allo scopo di evitare ispezioni senza esito, nonché ulteriori istruzioni in merito alle ipotesi di reato comunque configurabili nel corso di ispezioni presso le sedi delle emittenti locali, con particolare riferimento al conseguente sequestro probatorio di materiale di riproduzione audio video, che poi dovesse risultare, all'esame del giudice, perfettamente in regola con le norme sulla tutela del diritto d'autore;

se gli interrogati, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, intendano disporre la cessazione delle azioni ispettive, limitatamente a quelle improntate ai vani motivi ed obiettivi esposti in premessa. (4-09275)

SERENA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle attività produttive.* — Per sapere — premesso che:

l'editoria è un patrimonio culturale tutelato dallo Stato italiano e la diffusione della stampa e l'informazione accrescono la qualità della vita dei cittadini;

in Italia, in contrasto con le norme e le leggi che difendono e agevolano l'editoria in genere e, in specie quella quotidiana, che vietano le posizioni monopolistiche di mercato, che tutelano il diritto all'informazione di ogni cittadino, non esiste un pluralismo di agenzie di distribuzione stampa locali e zonali;

risulta all'interrogante che le uniche operanti — in particolare due in regime di duopolio — controllano la distribuzione alle edicole ed ai punti vendita, quasi mille, della città di Roma e « selezionano » non solo le testate da diffondere (ad

esempio testate come *l'Umanità, Rinascita, l'Opinione e Italia Sera*), ma, addirittura, e in contrasto con gli stessi accordi contrattuali tra le parti, decidono unilateralmente quantità, metodi e destinatari della distribuzione di quotidiani anche nazionali;

tale comportamento — del quale risultano vittime quotidiani politici e d'informazione — risulta gravemente lesivo sia del diritto dei lettori ad essere informati e sia delle aziende editrici, per lo più cooperative di professionisti già decisamente svantaggiate dalla concorrenza delle grandi testate che occupano il mercato con ogni tipo di *gadget* extra-editoriale —:

quali iniziative, anche normative, intenda adottare per superare la questione esposta in premessa, restaurando così un effettivo pluralismo dell'informazione. (4-09277)

NESI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere:

quale sia la linea politica del Governo sulla compagnia di navigazione aerea Alitalia, ed in particolare:

a) se il Governo intenda mantenere la compagnia di bandiera sotto il controllo dello Stato, (come appare dalle dichiarazioni di alcuni Ministri), o, al contrario, se il Governo intenda privatizzare il capitale della compagnia stessa, (come appare dalle dichiarazioni degli stessi e di altri Ministri). In quest'ultimo caso, quali sarebbero gli investitori che si sono dichiarati disponibili secondo le dichiarazioni del Ministro delle infrastrutture e trasporti;

b) quale sia lo stato reale delle trattative in corso per la alleanza con la compagnia francese « Air France » e con la compagnia olandese « KLM »;

c) se il Governo partecipa alle suddette trattative e con quale risultato;

d) se esistono trattative con altre compagnie. (4-09289)

REALACCI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

diversi organi di stampa nazionali, come ad esempio le edizioni di *la Repubblica* e del *Corriere della Sera* di domenica 25 gennaio 2004 e *Il Sole 24 Ore* del 2 e 6 febbraio 2004, hanno evidenziato come il condono nazionale, dopo aver già innescato una spirale di nuovi abusi, si stia rivelando un fallimento non solo dal punto di vista del governo del territorio ma anche per il numero delle adesioni;

a supporto di questa tesi, e solo come esempi emblematici, a metà febbraio, come riportato dalla rivista *Edilizia e Territorio* de *Il Sole 24 Ore* le domande di condono presentate risultano:

circa 1.600 domande al comune di Roma, un terzo rispetto allo stesso periodo del condono del 1994. Nelle altre quattro province laziali il numero di domande non supera neanche la decina;

6 al comune di Reggio Calabria mentre al comune di Catanzaro le domande sono circa una decina;

al comune di Benevento le richieste pervenute sono in totale 5, al comune di Caserta sono pervenute 10 istanze mentre a Salerno appena 5;

in Sicilia, a seguito della riapertura dei termini dei condoni edilizi del 1985 e del 1994, disposta con la finanziaria regionale per il 2003, sono state presentate poco più di un migliaio di domande di sanatoria;

a fine febbraio le regioni Campania, Toscana, Emilia Romagna, Marche, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Basilicata e Lazio hanno presentato ricorso alla Corte costituzionale contro il condono edilizio;

a fronte di questa situazione il Governo sembrerebbe intenzionato a riaprire i termini per aderire al condono edilizio, in modo di avere anche il tempo per acquisire la sentenza della Corte costituzionale;

i soli effetti annuncio hanno già provocato nel corso del solo 2002 un aumento dell'abusivismo edilizio valutato intorno al nove per cento, con una concentrazione del 55 per cento del nuovo abusivismo nelle regioni a tradizionale presenza mafiosa. In Campania, Sicilia, Puglia e Calabria ormai una casa su quattro è abusiva. Come ha dichiarato il Procuratore generale di Salerno «l'azione di contrasto, che ha portato a demolizioni anche rilevanti sotto il profilo ambientale ha dovuto segnare il passo, una volta che si è diffusa la voce di un possibile condono, con un effetto moltiplicatore dei reati»;

questo ennesimo condono edilizio (il terzo in 20 anni), come risulta da stime attendibili, comporta spese maggiori ai ricavi: a fronte dell'introito massimo prevedibile 5,1 miliardi di euro i comuni italiani dovranno spendere una cifra di circa 8,7 miliardi per le opere di urbanizzazione e per portare i servizi essenziali. Per non parlare del danno incalcolabile al già disastroso territorio italiano;

è evidente che, ove tali notizie di riapertura dei termini fornite dalla stampa trovassero riscontro nella realtà, si tratterebbe, a giudizio dell'interrogante, di un autentico fallimento della politica del Governo in materia di legalità e governo del territorio —:

se sia a conoscenza del riscontro numerico delle adesioni al condono edilizio nazionale varato con l'ultima finanziaria, a meno di un mese dalla scadenza del termine, e se risulti che le domande di sanatoria pervenute siano pochissime, anche nelle regioni che non si erano manifestamente opposte a tale sciagurata iniziativa;

se anche alla luce dello schieramento sempre più ampio degli oppositori, al conflitto fra poteri che prende corpo e all'esiguo numero di domande di condono edilizio, non ritenga necessario un ripensamento complessivo della vicenda condono.

(4-09301)